

RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE (Q-890)

PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO

Capitolato speciale d'appalto lotto A


GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Massimo Magnani

Coordinamento del programma
Ing. David Zilioli

Progetto architettonico
Arch. Francesca Sacconi
Ing. Matteo Chiari
Geom. Annalisa Rinaldi

Progetto impianti elettrici
P.I. Giuseppe Beltrami



Novembre 2015

AGGIORNATO A:

NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DECRETO SVILUPPO COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE PROTOCOLLO ANTIMAFIA COMUNE - PREFETTURA

Ai fini del presente Schema di contratto si intendono:

- ◆ per Codice il “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvato con D. Lgs. 163/2006 e s.m.i
- ◆ per Regolamento, il Regolamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. approvato con D.P.R. n. 207/2010.
- ◆ per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145.

Verbale di Validazione del 16/11/2015

ART. 1

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E OGGETTO DELL'APPALTO: L'appalto è aggiudicato mediante: procedura aperta con il criterio di cui: all'art. 83 del Codice ed ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, i lavori e le provviste occorrenti per la realizzazione di n° 7 varchi carrabili dotati di sbarre di chiusura, telecamere di sorveglianza, pannelli PMV informativi e totem segnaletici per l'individuazione dei percorsi interni, secondo le clausole esplicitate nei seguenti articoli.

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 6 e dell'art. 118, comma 2, del regolamento generale

ART. 2

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DI APPALTO: Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere così riassunte:

Categoria prevalente **OS30** dell'importo di **€ 337.349,09** (calcolata sull'importo effettivo)
Classifica **II** (calcolata sull'importo dell'appalto)

1) Parti appartenenti alle categorie di opere speciali elencate dall'art. 107 comma 2° del Regolamento, superiori al 15% del valore dell'appalto:

Descrizione	Categorie	Euro

2) Parti appartenenti alle categorie generali, speciali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro che superano il 10% del valore dell'appalto o superano i 150.000 euro:

Descrizione	Categorie	Euro
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	OS10	210.803,88

3) Ai soli fini dell'eventuale subappalto ex art. 118 comma 2° del Codice si indicano le ulteriori categorie, diverse da quelle sopra elencate, relative alle altre lavorazioni previste in progetto inferiori al 10% del valore complessivo dell'appalto e inferiori ai 150.000 euro:

Descrizione	Categorie	Euro

L'importo di contratto è determinato in modo fisso ed invariabile sulla base del ribasso percentuale offerto sull'importo a corpo posto a base di gara.

I prezzi offerti dovranno intendersi comprensivi di ogni lavoro occorrente per consegnare l'opera finita in ogni sua parte, pronta all'uso, compresi i lavori relativi alle migliorie proposte in sede di gara.

ART. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO: L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a euro **548.152,97** + I.V.A. di cui euro **10.001,09** per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.

ART. 4

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO: fanno parte del contratto gli elaborati progettuali di seguito elencati:

Elaborati amministrativi:

a.1_Relazione tecnico illustrativa con:

- *cronoprogramma dei lavori*
- *quadro economico*

a.2_Relazione impiantistica

c_Piano di Sicurezza e Coordinamento

d_Elenco Prezzi Unitari

e_Computo metrico estimativo - lotto A

f_Capitolato Speciale Norme Tecniche

- *allegato A – Illuminazione Pubblica*

g_Verbale di verifica

l_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

m_validazione

n_Capitolato speciale d'appalto - lotto A

Elaborati grafici:

STATO DI FATTO

- *tav.1 _Strumenti urbanistici: PSC - RUE*

- *tav. 2_Catastale e foto*

PROGETTO

- *tav. 7_ Sistemi di videosorveglianza, controllo accessi e segnaletica*

- *tav. 7.1_Particolari segnaletica_LETTERE*

- *tav. 7.2_Particolari segnaletica_TOTEM (fascicolo A3)*

7.2.1_Totem_planimetria colori

7.2.2_Totem_schema colori

7.2.3_Totem_prospetti

7.2.A_Totem_Via Lama

7.2.B_Totem_Via Moro

7.2.C_Totem_Via Majorana

7.2.D_Totem_Via Di Vittorio

7.2.E_Totem_Via Bovio

7.2.F_Totem_Via Botticelli

7.2.G_Totem_Via Napoli

7.2.X_Totem_TIPO

- tav. 8_Varchi_particolari

- tav. 8.1_Varchi_esecutivo (fascicolo A3)

A_Via Lama

B_Via Moro

C_Via Majorana

D_Via Di Vittorio

E_Via Bovio

F_Via Botticelli

G_Via Napoli

- tav. 10.2_Via Filangieri_segnaletica orizzontale comunicativa

- tav. 12_Segnaletica di prescrizione

Fanno altresì parte del contratto i seguenti documenti resi dall'impresa appaltatrice:

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. 12/0472006 n. 163 che è stato predisposto dall'impresa aggiudicataria, adeguato anche alla realizzazione di tutte le migliori offerte in sede di gara;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento, così come aggiornato con la realizzazione di tutte le migliori offerte in sede di gara;
- tutta la documentazione tecnica ed economica riguardante le "migliorie" offerte dall'Appaltatore in sede di aggiudicazione della Gara di Appalto.

ART. 5

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE/ ESECUTORE: Sono a carico dell'Appaltatore/Esecutore:

- tutte le spese di bollo e registrazione del contratto;
- tutte le spese di pubblicazione sui quotidiani;
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro a norma dell'art. 139 del Regolamento;
- gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi dei successivi artt. 30 - 31.

ART. 6

CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE: La cauzione provvisoria e quella definitiva saranno prestate nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati dagli artt. 75 e 113 del Codice, nonché dall'art. 123 del Regolamento.

Anche la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto

artt. 75 co. 1 e 4 e 46 co. 1-bis del Codice.

L' Appaltatore/Esecutore è altresì obbligato ad istituire le coperture assicurative previste dall'art. 129 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato a prestazione di garanzia fidejussoria, ai sensi del successivo art. 7.

I requisiti dei fidejussori e delle fidejussioni sono indicati dall'art. 127 del Regolamento.

ART. 7

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO D'APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E PAGAMENTI A SALDO: L'appaltatore ha diritto, a richiesta, ad una anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 26 ter del d.l. 69/2013, convertito con legge 98/2013 e s.m.i., nonché dell'articolo 8 comma 3 bis del d.l. 182/2014 convertito con legge 11/2015 e s.m.i.. L'anticipazione verrà recuperata in quote tra loro uguali a valere sui singoli stati di avanzamento che verranno a maturare tempo per tempo, tramite decurtazione degli acconti di cui al presente articolo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia per l'anticipazione viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

L'anticipazione, una volta costituita la garanzia fideiussoria, è erogata all'appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. Il contratto d'appalto dei lavori è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 43, comma 6 e dell'art. 118, comma 2, del Regolamento. Tale corpo ricomprende anche le eventuali migliorie offerte dall'Appaltatore.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantità o della qualità ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice e dell'art. 118 comma 2 del Regolamento. Pertanto l'Appaltatore espressamente riconosce che l'importo di contratto "a corpo" remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano", comprese le opere migliorative offerte in sede di gara, restando a carico dell'Appaltatore stesso ogni maggiore spesa.

Qualora, per lievi imprecisioni negli elaborati di progetto o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro il 5% in più o in meno delle quantità desumibili dai citati elaborati, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento; qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito. Resta inteso che la suddetta alea del 5% non è applicabile alle variazioni disposte dalla Stazione appaltante o derivanti da modifiche normative.

L' Appaltatore/Esecutore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera.

L'importo contrattuale rimarrà fisso e invariabile e verrà pagato in n. 3 quote, S.A.L. finale compreso, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:

- 1° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 35% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;
- 2° S.A.L. quando i lavori eseguiti (comprensivi anche dei relativi oneri per la sicurezza) raggiungeranno un ammontare almeno pari al 70% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge;
- 3° S.A.L. al completamento di tutte le opere di appalto

Si precisa che qualora l' Appaltatore/Esecutore non ottemperi agli obblighi di cui al successivo art. 15, lettera S, la stazione appaltante procederà ad acquisire autonomamente le certificazioni in questione, con oneri a carico dell' Appaltatore/Esecutore.

Quando per motivi indipendenti dell'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 45 gg. verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto, degli importi maturati fino alla data di sospensione (art. 141 comma 3 del Regolamento).

Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, assicurazione dei lavoratori.

Tale ritenuta è svincolata nei tempi ed alle condizioni stabilite dall'art. 4 co. 3 del Regolamento.

La rata di saldo verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 143 co. 2 del Regolamento, entro 90 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria, da prestare nella misura e nei modi previsti dall'art. 124 del Regolamento.

La fatturazione segue le disposizioni del Decreto 03/04/2015 n. 55 e s.m.i.

Le fatture emesse dall'Appaltatore/Esecutore non potranno avere data anteriore alla data del certificato di pagamento per i pagamenti in acconto e alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione per la rata di saldo.

In caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore/Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi e/o subcontratti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori.

ART. 8

D.U.R.C.: Conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo d'Intesa finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito dei lavori pubblici (*vedi infra*), il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

In caso di accertamento di inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi di quanto previsto dall' art. 4 co. 2 e 3 del Regolamento.

ART. 9

MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE: I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del Vigente Regolamento di Contabilità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 s.m.i., l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore è tenuto a notificare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilità può essere attribuita alla stazione appaltante per pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale.

Art. 10

CESSIONI DI CREDITO: la cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 117 del Codice.

ART. 11

ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO : L' Appaltatore/Esecutore é tenuto ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non potrà avanzare pretesa alcuna di compenso, né richiedere prezzi diversi da quelli esposti nella lista di categoria dei lavori - offerta economica, ovvero nell'elenco prezzi.

In caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore/Esecutore, si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 164 del Regolamento.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti redatti ed approvati dalla amministrazione committente, con il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale. L' Appaltatore/Esecutore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l' Appaltatore/Esecutore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'Amministrazione committente saranno pure pagati con i prezzi degli elenchi sopraccitati.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall' Appaltatore/Esecutore, se non è disposta dal Direttore lavori.

Il mancato rispetto da parte dell' Appaltatore/Esecutore del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell' Appaltatore/Esecutore stesso, secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

E' fatta salva la facoltà di proporre, da parte dell' Appaltatore/Esecutore le varianti migliorative in diminuzione, secondo la disciplina dettata dall'art. 162 del Regolamento (co. 3 segg.).

Le varianti apportate al progetto da parte dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 132 del Codice (come modificato dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011) e dall'art. 161 del Regolamento.

Indipendentemente dalle ipotesi previste 132 del Codice, l'Amministrazione Comunale può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dall'art. 162 co. 1 e 2 del Regolamento.

ART. 12

CONSEGNA DEI LAVORI - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE: L'amministrazione committente comunicherà all' Appaltatore/Esecutore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.153 del Regolamento.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di ultimazione dei lavori fissati nel presente capitolato nel tempo di giorni n. 90 (**novanta**), naturali e consecutivi. La consegna dei lavori potrà avvenire anche per gruppi di lavori ed in tempi diversi.

Per il caso che le successive consegne parziali vengano effettuate con ritardo, l' Appaltatore/Esecutore avrà solo il diritto ad un corrispondente periodo di proroga, limitatamente però alle opere consegnate in ritardo.

Si fa inoltre obbligo all' Appaltatore/Esecutore di ultimare le opere o gruppi di opere nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore/Esecutore ha previsto nel programma presentato all'amministrazione committente e da questa approvato.

L' Appaltatore/Esecutore deve comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori l'ultimazione degli stessi.

L' Appaltatore/Esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 159 co. 8 segg. del Regolamento.

Nei casi di consegna anticipata ai sensi degli Artt. 153 co. 1 e 4 e 154 co. 3 del Regolamento, per appalti aggiudicati di importo pari o superiore ad € 250.000,00, ai sensi degli artt. 3 e 4 del Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici (vedi infra), la consegna è sottoposta a condizione risolutiva e la Stazione Appaltante procederà alla revoca della stessa, qualora dovessero intervenire informazioni interdittive relative all'impresa consegnataria.

Resta inteso che l'eventuale consegna anticipata, con relativa esecuzione d'urgenza, verrà consentita esclusivamente alle condizioni ed entro gli ambiti previsti dall'Art. 1 co. 1 del D.Lgs. n. 53/2010.

ART. 13

OBBLIGHI DELL' ESECUTORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:

E' a carico dell' Appaltatore/Esecutore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori; in particolare, rimane a carico dell' Appaltatore/Esecutore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Ogni riferimento negli elaborati di progetto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento alla normativa previgente al Decreto citato, deve intendersi come non apposto e sostituito dagli articoli corrispondenti del nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

13 a: OBBLIGHI FUNZIONALI ALLA TUTELA CONTRO L'EVASIONE CONTRIBUTIVA ED IL LAVORO NERO: L' Appaltatore/Esecutore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica (e recepito con Deliberazione di Giunta Comunale P.G. n°. 4699/74 del 23/03/2007), per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale.

13 b: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI:

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l' Appaltatore/Esecutore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 131 comma 2 del Codice, nonché dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

In particolare l' Appaltatore/Esecutore ha l'obbligo di verificare, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento ed eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

In caso contrario l'impresa, per meglio garantire la sicurezza in cantiere, ha la facoltà di integrare il piano di sicurezza redatto dall'Amministrazione Committente comunicando tali variazioni al Coordinatore per l'esecuzione, ai sensi comma 4 del succitato art. 131 del Codice.

Il Piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 del Codice formano parte integrante del contratto di appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto.

13 c OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI:

L' Appaltatore/Esecutore (e le relative imprese subappaltatrici) sono tenuti a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza di:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

L' Appaltatore/Esecutore (e le relative imprese subappaltatrici) si obbligano ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Gli addetti ai cantieri dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010.

13 d: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO:

L' Appaltatore/Esecutore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del

subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza. L' Appaltatore/Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore/Esecutore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

13 e: SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell' Appaltatore/Esecutore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

L' Appaltatore/Esecutore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

ART. 14

OBBLIGHI PARTICOLARI DELL' APPALTATORE/ESECUTORE PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 comma 10 del Regolamento, prima dell'inizio dei lavori, l' Appaltatore/Esecutore dovrà presentare all'amministrazione committente il programma per l'esecuzione delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato dall'Amministrazione. Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall'amministrazione committente, l' Appaltatore/Esecutore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'amministrazione committente.

Il programma approvato non vincola l'amministrazione committente, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche, esso é impegnativo invece per l' Appaltatore/Esecutore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

L'impresa dovrà inoltre installare a sua cura e spese il cartello cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 2,00x1,00, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici del 01/06/90.

ART. 15

ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE/ESECUTORE: Fanno carico all' Appaltatore/Esecutore:

- A) Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

L' Appaltatore/Esecutore é tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi, vincolano l' Appaltatore/Esecutore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse.

- B) Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L' Appaltatore/Esecutore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a

questi inerenti.

In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa.

- C) L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie.
- D) Procedere, prima dell'inizio dei lavori, ed a mezzo di ditte specializzate ed all'uopo autorizzate, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata incolumità degli operai addetti al lavoro medesimo.
Pertanto di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta o poco diligente bonifica, é sempre responsabile l'appaltatore rimanendo in tutti i casi sollevata l'amministrazione committente.
- E) Le prestazioni dei canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciati e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudi dei lavori.
- F) I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte.
- G) Tutte le pratiche e gli oneri per la occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, la loro illuminazione durante il lavoro notturno; per deviazioni provvisorie di strade e acque, per cave di prestito per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dall'amministrazione committente, e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.
- H) L'impianto, nei cantieri di lavoro, di locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di assistenza, arredati, illuminati, riscaldati a seconda delle richieste dell'amministrazione committente.
- I) La custodia diurna e notturna del cantiere, relativa alle opere di competenza dell'appaltatore.
- J) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua.
L'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori a carico dell'Appaltatore/Esecutore che dovrà richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione.
La recinzione della zona di cantiere.
- K) La manutenzione delle opere fino al collaudo, sempre con le avvertenze di cui all' art. 27.
- L) Le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova statica e dinamica.
L'onorario per i collaudatori di prova statica.
Le prove di carico saranno relative alle opere strutturali e di consolidamento di competenza dell' Appaltatore/Esecutore.
- M) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i necessari ripristini.
Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo stato.
- N) La fornitura di manovalanza e di mano d'opera, nonché l'esecuzione delle assistenze murarie, per la realizzazione delle opere scorporate.
- O) Le certificazioni relative agli impianti secondo la Legge n. 46/90 come modificata e integrata dal D.M. Ministero Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 compresa la dichiarazione di conformità di tutta l'impiantistica e componentistica di sicurezza dell'opera e di cantiere.
- P) L' Appaltatore/Esecutore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri impostigli della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni (per le parti rimaste in vigore) e dall'art.118 del Codice.
La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici (relativa sia all'Appaltatore che ai Subappaltatori) deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di

consegna .

- Q) E' fatto divieto all'Appaltatore/Esecutore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione committente, di fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto.
- R) Fermo restando quanto stabilito alla precedente lettera M, a lavori ultimati, l' Appaltatore/Esecutore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia delle aree oggetto dell'intervento, tale da garantire l'immediato utilizzo delle aree stesse. Il competenze Servizio comunale provvederà tramite proprio personale specializzato alle verifica dell'adempimento di tale obbligo.
- S) La consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, delle certificazioni e delle dichiarazioni relative alle opere per impianti, materiale e componentistica di sicurezza, previste dalle normative italiane e comunitarie ed in particolare da: Legge n. 46/90 come modificata e integrata da D.M. Ministero dello sviluppo economico n. 37/2008, D.P.R. 459/96, D.P.R. 246/93, D.P.R. 37/98.
- T) Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante il progetto completo "così come realizzato" (as-built) con relazioni, disegni da cui sia possibile evincere tutti gli elementi caratterizzanti l'opera, manuali d'uso e di manutenzione aggiornati, certificazioni di conformità, in 1 copia cartacea e su supporto informatico.
- In particolare per quanto attiene la redazione dei disegni di as-built, si richiede il rilievo plano altimetrico e la restituzione grafica a Cad dei seguenti elementi:
- strade e marciapiedi interessati dai lavori, delle reti tecnologiche in evidenza (caditoie, chiusini, pozzetti IREN, Enel, Telecom, e più in generale di tutte le attrezzature impiantistiche delle aree.).

ART. 16

PERSONALE DELL' APPALTATORE/ESECUTORE - DISCIPLINA DEI CANTIERI: L' Appaltatore/Esecutore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore/Esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L' Appaltatore/Esecutore risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all' Appaltatore/Esecutore.

ART. 17

RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE/ESECUTORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE: L' Appaltatore/Esecutore é tenuto ad avere continuamente un proprio rappresentante sul luogo dei lavori, nominato a norma dell'art. 4 del Capitolato Generale, che potrà essere anche lo stesso direttore di cantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. La nomina e la funzione del direttore del cantiere deve comunque rispondere alle prescrizioni di cui all'art. 6 del Capitolato Generale.

ART. 18

SUBAPPALTO E COTTIMO: Ogni eventuale subappalto e/o cottimo dovrà essere autorizzato dall'amministrazione appaltante nel rispetto dei presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 118 del Codice e dell'art. 170 del Regolamento. Non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 19

SUBCONTRATTO: Ogni eventuale subcontratto dovrà essere comunicato alla stazione appaltante

con le modalità di cui all'art. 118 co. 11 del Codice.

19 a: OBBLIGHI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA:

L' Appaltatore/Esecutore si obbliga altresì a prendere atto di tutte le disposizioni contenute nel "Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto in data 19/05/2011 da parte dell'Amministrazione Comunale e dalla Prefettura di Reggio Emilia, nonché ad ottemperare, nello specifico, agli obblighi previsti a carico dell'impresa appaltatrice dagli artt. 5 e 7 del suddetto Protocollo e dalle otto Clausole Contrattuali allegate.

ART. 20

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dagli artt. 158 e 159 del Regolamento e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore/Esecutore, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 160 del Regolamento.

ART. 21

CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore/Esecutore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che decide e dispone della contestazione nei modi previsti dall'art. 164 del Regolamento.

L'Appaltatore/Esecutore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Regolamento.

ART. 22

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALITA' PER RITARDI: Come indicato al art 12, viene stabilito il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore/Esecutore di ultimare le opere o gruppi di opere nei termini di tempo che lo stesso appaltatore ha previsto nel programma presentato all'amministrazione committente e da questa approvato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione dei collaudi.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro sarà applicata a carico dell'Appaltatore/Esecutore una penale nella percentuale dello **1 (uno) per mille** sull'importo netto contrattuale; il calcolo e l'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei limiti di cui all'art. 145 del Regolamento.

In caso di ritardi nella ultimazione delle opere attribuibili all'impresa che comportino l'applicazione una penale superiore al 10% dell'importo del contratto, si attiverà la procedura prevista sensi dell'art. 136 del Codice.

ART. 23

DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI: Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore/Esecutore, alla

determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di cui all'art. 163 del Regolamento.

ART. 24

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'art. 166 del Regolamento.

ART. 25

CUSTODIA DEI CANTIERI: Per l'eventuale custodia dei cantieri dovrà osservarsi l'Art.22 della Legge 3/9/1982 n.646.

ART. 26

INVARIABILITA' DEI PREZZI: I prezzi della lista di categoria dei lavori - offerta economica ovvero dell'elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili.

Non è peraltro ammessa la revisione prezzi ai sensi dell'Art.133- comma 2° del Codice, salvo quanto previsto dai commi 4 (come modificato dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011) e 7 del medesimo articolo.

ART. 27

RISERVE DELL'APPALTATORE/ESECUTORE: Ogni riserva da parte dell'Appaltatore/Esecutore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di liquidazione finale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191, e 201 del Regolamento, nonché degli artt. 240 (come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010 e dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011) e 240-bis (come modificato dallo stesso D.L. n. 70/2011) del Codice.

ART. 28

CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI: entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore/Esecutore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità di cui al precedente art. 14 lettera O.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'Appaltatore/Esecutore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ART. 29

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO: Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse sarà fatta a cura e spese dell'Appaltatore/Esecutore.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore/Esecutore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore/Esecutore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore/Esecutore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.

Qualora l'Appaltatore/Esecutore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'amministrazione committente, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Appaltatore/Esecutore stesso.

ART. 30

COLLAUDO IN CORSO D'OPERA: si procederà al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o più delle condizioni di cui all'art. 141 comma 7 del Codice e di cui all'art. 215 comma 4 del Regolamento.

ART. 31

CONTO FINALE E COLLAUDO: all'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore/Esecutore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore/Esecutore nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.

Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo al certificato di collaudo ai sensi dell'Art.141 comma 3° del Codice, verrà emesso entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori. Nel caso in cui, ai sensi del citato art. 141 sia necessario procedere alla collaudazione, questa sarà conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore/Esecutore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento.

In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore/Esecutore.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Appaltatore/Esecutore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.

L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore/Esecutore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Penale.

Fino all'approvazione degli atti di collaudi, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234 co. 3 del Regolamento.

Con l'approvazione dei collaudi si procederà alla corresponsione all'Appaltatore/Esecutore del saldo risultante dalle relative liquidazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore/Esecutore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento. Ai fini della visita di collaudo, sarà dato avviso per tempo all'impresa Appaltatrice, di intervenire con un numero sufficiente di operai e mezzi d'opera idonei, al fine di effettuare le misurazioni e le prove che il collaudatore ritenesse necessarie.

ART. 32

DEFINIZIONE CONTROVERSIE: Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

Art. 33

INCIDENZA PERCENTUALE DEI GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE COMPUTATE A

CORPO

Tabella A

DESCRIZIONE		IMPORTO	%
Illuminazione	totale	36.924	6,74
Videosorveglianza e accessi	totale	290.424	52,98
Segnaletica non luminosa	totale	210.803,88	38,46
Oneri sicurezza	totale	10.001,09	1,82
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
	totale		0,00
Tot. importo lavori a corpo	€	548.152,97	100

LAVORAZIONI OMOGENEE COMPUTATE A MISURA

Tabella B

DESCRIZIONE		IMPORTO	MOTIVAZIONE
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
	totale		
Tot. importo lavori a misura	€	0	

N.B: la somma dei due totali di Tabella A e Tabella B è pari all'importo a base di gara.

ART. 34

RIFERIMENTO NORMATIVO: Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente schema di contratto si fa espresso richiamo al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL. PP. ai sensi dell'art. 5 comma 9 del Codice", per le parti rimaste in vigore.